

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento";
VISTO	il D.R. n. 251 del 20 maggio 2013 come modificato dal D.R. n. 2001 del 23 maggio 2019 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio";
VISTO	lo Statuto dell'Università di Genova;
VISTE	le richieste pervenute dai relativi Consigli di Corso di Studio per il conferimento di attività di supporto alla didattica a.a. 2024/2025;
VISTO	il verbale del Consiglio di Dipartimento DISTAV del 2 luglio 2024 che ha deliberato in merito alle richieste di conferimento di attività di supporto alla didattica;
ACCERTATA	la disponibilità, a bilancio del Dipartimento, della somma comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;

EMANA AVVISO DI SELEZIONE n. 2/2024

per l'affidamento di **attività di supporto alla didattica** mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso per l'a.a. 2024/25, per gli insegnamenti di Chimica generale e inorganica e Chimica organica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche.

Art. 1 – Attività di supporto alla didattica oggetto dell'avviso di selezione

È indetta una selezione comparativa pubblica per titoli finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alla didattica nell'ambito degli insegnamenti/moduli curriculari come specificato [nell'allegato A](#) da considerare parte integrante del presente avviso.

Art. 2 – Requisiti dei candidati

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, e di seguito riportati. Inoltre devono avere una buona conoscenza della lingua italiana ed avere nel curriculum una consistente esperienza di laboratorio in ambito chimico.

- a. laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova;
- b. iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione non mediche (senza contratto di formazione specialistica);
- c. soggetti iscritti ad ordini professionali;



- d. insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie;
- e. laureati dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche;
- f. laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni;
- g. ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché quelli di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni.

2. I candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) non possono svolgere attività di supporto alla didattica per più di tre anni.

3. I singoli candidati non possono svolgere più di sessanta ore per anno accademico di attività di supporto alla didattica.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

6. Qualora il soggetto vincitore della selezione sia uno studente di un dottorato di ricerca, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione del Dottorato di Ricerca a cui afferisce.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://incarichi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al



successivo comma 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico/e-mail, l'eventuale Amministrazione di appartenenza.

6. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- un curriculum dell'attività scientifica e/o professionale in formato europeo e idoneo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 33/2013¹;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno;
- una certificazione o autocertificazione relativa ai crediti acquisiti durante tutti i corsi di studio a livello universitario frequentati, con le votazioni relative, le medie complessive ed i voti di laurea di tutti i titoli conseguiti;
- un breve riassunto della tesi di laurea magistrale (se posseduta) (max 1000 caratteri);
- una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2. Nel caso di candidati laureati in Italia in corsi di studio in lingua italiana, tale certificazione non sarà necessaria, in quanto la buona conoscenza della lingua italiana sarà ritenuta automaticamente posseduta. Si veda l'art. 2 comma 1;
- ogni altro titolo o documento che ritenga utile alla valutazione.¹



9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

10. Nella domanda i candidati devono indicare chiaramente per quali attività di supporto alla didattica specificati nell'allegato A danno la disponibilità, anche in considerazione dei periodi (semestri) indicati nell'allegato A per lo svolgimento di tali attività. A tale scopo indicheranno il numero/i numeri dell'attività / delle attività per cui si rendono disponibili.

11. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 – Selezione dei candidati

1. Il Dipartimento dopo la chiusura del bando nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre docenti e un membro supplente, di cui almeno uno del Dipartimento a cui il s.s.d. dell'attività didattica curriculare è attribuito.

2. La Commissione opera la valutazione dei candidati sulla base della loro qualificazione scientifica e tenendo conto del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni con riferimento del s.s.d. inerente alla specifica attività di supporto alla didattica da svolgere. Verrà effettuata una valutazione comparativa distinta per ognuna delle attività indicate nell'Allegato A. Per ogni attività verranno valutati comparativamente solo i candidati che hanno esplicitamente dichiarato la disponibilità per quella data attività, come previsto all'art. 3, comma 10. Per ogni candidato ammissibile verrà determinato un punteggio in centesimi. La commissione di valutazione deve stabilire una soglia minima al di sotto della quale l'affidamento dell'incarico non potrà avere luogo anche in presenza di un solo candidato. Alla conclusione della valutazione comparativa la Commissione redige il verbale nel quale darà conto delle operazioni compiute e della valutazione finale attribuita ai singoli candidati sulla base dei punteggi stabiliti dalla stessa commissione.



3. Alla conclusione della valutazione comparativa la Commissione redige il verbale nel quale darà conto delle operazioni compiute e della valutazione finale attribuita ai singoli candidati sulla base dei punteggi stabiliti dalla stessa commissione.
4. Nel caso di parità di punteggio tra i candidati avrà la precedenza quello/a con maggiore anzianità di laurea magistrale.
5. Il Consiglio di Dipartimento approva le graduatorie (eventualmente con decreto di urgenza del direttore) e, in seguito a quanto previsto al successivo punto 7, delibera il conferimento del contratto ai vincitori della selezione.
6. Qualora un candidato risultasse in posizione utile per più di un'attività di quelle elencate nell'Allegato A e qualora il totale delle ore di tali attività superasse il massimo consentito (60) (art. 2, comma 3), dovrà optare per una sola delle attività per cui è risultato vincitore. In tal caso, o comunque in caso di rinuncia del vincitore, l'incarico verrà assegnato al candidato idoneo che segue secondo l'ordine di graduatoria approvata dal Consiglio di Dipartimento.
7. Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito web <https://unige.it/albo>.

Art. 5 – Pagamento

1. Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione.
2. Il pagamento è effettuato dall'Università di Genova su fondi del bilancio del Dipartimento o su budget a tale scopo indicato in contratto.

Art. 6 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione sul sito <https://unige.it/albo>, nella sezione del Dipartimento.
2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di selezione, di riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, prima dell'espletamento della stessa, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o rivendicare diritti o pretese di sorta.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – /General Data Protection Regulation/) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della



finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

2. I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Art. 8 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Direttore del Dipartimento

Responsabile del procedimento e per eventuali informazioni:

dott.ssa Francesca Rossi

mail: francesca.rossi@unige.it

ALLEGATO A

Corso di Studi	Codice Corso di studi	Nome insegnamento	Codice insegnamento	S.S.D.	CFU	Anno di Corso	Semestre	Profilo richiesto per lo svolgimento dell'attività di supporto	Tipo di attività richiesta	Attività svolta in aula o in laboratorio	N. Collaboratori	Ore richieste per collaboratore	Titolo oneroso o gratuito	Importo orario lordo prestatore
L-Scienze Biologiche	8762	Chimica generale ed inorganica e laboratorio	65521	CHIM/03	8	I	Annuale	Vedi art.2 comma1	Assistenza in laboratorio didattico	Laboratorio	1	40	Oneroso	20 euro
L-Scienze Biologiche	8762	Chimica organica e laboratorio	65529	CHIM/06	8	I	II semestre	Vedi art.2 comma1	Assistenza in laboratorio didattico	Laboratorio	1	40	Oneroso	20 euro
L-Scienze Biologiche	8762	Chimica organica con laboratorio (mutuato)	110739	CHIM/06	8	II	Annuale	Vedi art.2 comma1	Assistenza in laboratorio didattico	Laboratorio	1	40	Oneroso	20 euro

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita
distav.unige.it

P. IVA 00754150100

Corso Europa 26, 16132 Genova

direttore.distav@unige.it